



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letta l'istanza presentata da parte ricorrente;

rilevato che è stata adeguatamente motivata l'inosservanza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.;

p.q.m.

dispone che il rinvio al 6.6.2023 non venga inteso per mancato invio di note ex art. 127 ter comma 4 c.p.c. ma quale prima udienza.

Messina, 22/05/2023

Il Giudice
Valeria Totaro